

Legge regionale 03 settembre 1996 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

## **Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.**

### **Art. 1**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/1993)*

1. In via di interpretazione autentica l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che il trasferimento in proprietà della Regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, ove non attuato in data antecedente al 31 dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto, anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995.